

## **2. Gli articoli 515, 516 e 517 del Codice Penale**

### **2.1 FRODE NELL' ESERCIZIO DEL COMMERCIO**

Articolo 515 *“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103”*.

Con questa disposizione il legislatore si prefigge di tutelare la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, al fine di evitare un qualsiasi turbamento del sistema economico nazionale. Nel Codice del 1889 questo delitto era inserito tra i reati contro la fede pubblica; esso si differenzia dai delitti contro il patrimonio in quanto mirato a proteggere gli interessi di una cerchia indeterminata di persone e non del singolo individuo: il legislatore intende impedire che un rapporto tra acquirente e commerciante avvenuto in assenza delle regole della correttezza e della lealtà si rifletta

negativamente sull'economia della nazione a prescindere dalle conseguenze che possano derivare al consumatore; lo stesso acquirente infatti potrebbe persino trarre un vantaggio qualora gli venisse consegnato un bene di valore superiore rispetto a quanto richiesto, indipendentemente dai pregiudizi arrecati al sistema economico nazionale. In questo modo si spiega perché siano del tutto assenti nell'ambito di questa fattispecie scriminanti quali per esempio il consenso del compratore ad accettare cosa diversa da quella pattuita. In ogni caso questa condotta illecita viene punita solo qualora non siano posti in essere comportamenti costituenti un più grave delitto.

Sono possibili autori del reato non solo l'imprenditore commerciale, ma anche tutti coloro i quali lo aiutino o lo sostituiscano nell'esercizio della propria attività. L'espressione "spaccio aperto al pubblico" designa un qualsiasi luogo destinato all'esercizio di attività commerciali; parte della giurisprudenza ha ritenuto di estendere questa fattispecie criminosa anche a soggetti che svolgano occasionalmente attività commerciale anche al di fuori di un locale, come per esempio il contadino che lungo la strada vende il vino nel giorno di Domenica. La condotta

incriminata si basa sulla consegna di una cosa mobile, consegna che può avvenire non solo nell'ambito del contratto di compravendita, ma anche in relazione ad altri tipi di accordo, come per esempio la permuta, purchè si produca l'obbligo di consegna della merce.

Oggetto dello scambio può essere una qualsiasi cosa mobile, la quale possa concretamente essere fatta oggetto di relazioni commerciali, ma non il danaro costituente il prezzo della res ceduta, né tantomeno i diritti sui beni immateriali, le prestazioni personali e quelle meccaniche, a meno che l'apparecchio meccanico costituisca il tramite per la consegna del bene, come per esempio il distributore automatico di sigarette.

La distinzione tra “dichiarazione” e “pattuizione”, secondo taluni ritenuta superflua, implica un autonomo rilievo attribuito alla fase delle trattative nella quale può consumarsi il reato anche se non è ancora intervenuta la consegna del bene.

La diversità “per origine” concerne il luogo geografico di produzione, cui il consumatore attribuisce particolare apprezzamento senza considerare l'effettiva bontà del genere.

La diversità per “provenienza” concerne essenzialmente due ipotesi: la prima consiste nel distinguere, con un’indicazione originale, un prodotto diverso da quello originario: è il caso per esempio del produttore di vino che ne versi una certa quantità in bottiglie autentiche di un altro a denominazione di origine controllata; la seconda ipotesi ricorre qualora venga indicata nella confezione di un prodotto una diversa azienda di produzione, come per esempio nell’ipotesi in cui un venditore immetta in commercio un televisore da lui non fabbricato, con il marchio della propria impresa commerciale.

La diversità per “qualità” riguarda il peso, la misura od il numero; in relazione a questo tipo di frode è fondamentale la legge 5 Agosto 1981 N° 441 che ha disciplinato in maniera rigorosa l’uso di involucri e contenitori durante le operazioni di peso delle merci.

Ultima ipotesi di diversità è quella relativa alla consegna di una cosa in luogo di un’altra, ossia l’ “aliud pro alio”, che ricorre ogniqualvolta venga consegnata una specie diversa da quella pattuita o dichiarata, per esempio una lepre in luogo di un coniglio.

Come già accennato non assume alcun rilievo l'atteggiamento psicologico dell'acquirente, non solo come scriminante, ma neppure come elemento di carattere negativo tale da escludere la tipicità del fatto; parimenti non viene attribuito alcun valore alla consapevolezza della diversità del bene o alla facile riconoscibilità della difformità della cosa.

Il dolo richiesto per la commissione dell'illecito che si consuma nel momento e nel luogo in cui viene consegnata la cosa, è "generico", non essendo richieste, per la consumazione del delitto né particolari modalità ingannatorie, né particolari finalità di lucro.

E' configurabile il tentativo, che ricorre per esempio quando vengono rinvenute nei ristoranti carni e pesci congelati, senza che la correlativa indicazione ricorra nella lista dei pasti del giorno.

Sono "oggetti preziosi" tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore all'ordinario.

In base all'applicazione del "principio di specialità", è da escludersi il concorso di reato tra la norma in esame e gli articoli 440 e 444.

## 2.2 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE

Articolo 516 “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032”.

La ratio di questa norma come del resto quella del successivo articolo 517 è improntata sugli stessi principi ispiratori dell'articolo 515. Trattasi di una fattispecie caratterizzata da una struttura analoga a quella degli articoli 443 e 444, ma in questa ipotesi non si richiede che le sostanze poste in commercio siano pericolose per la salute pubblica. Il reato può essere commesso da chiunque posseda o meno la qualifica di commerciante.

“porre in vendita” significa cedere una sostanza a titolo oneroso, ossia nell'ambito del contratto di compravendita, mentre “mettere in circolazione” vuol dire cedere la merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito.

La “genuinità” attribuibile al prodotto alimentare, deve essere intesa sia sotto il profilo “naturale” che sotto quello “formale”. Con la prima di queste espressioni si fa riferimento a sostanze che non abbiano subito processi di

alterazione della propria composizione biochimica, o che comunque, pur avendo subito modifiche nutrizionali, abbiano mantenuta inalterata la loro essenza; in ultima analisi, ciò che conta è che la sostanza presenti una composizione perfettamente corrispondente a quella consueta in natura, ovvero non modificata ad opera dell'uomo. Il bisolfito sodico per esempio, se immesso nelle carni in modica quantità, esercita un'azione antisettica e batterostatica, garantendo la conservazione del prodotto per un periodo di tempo più lungo, svolgendo nel contempo una funzione di preservazione dei tessuti muscolari.

La concezione "formale" di genuinità riflette invece la conformità di un prodotto ai requisiti legali che regolano la sua immissione in commercio; una forte espansione dei consumi di massa ha reso necessario un capillare intervento legislativo atto a prescrivere i requisiti che lo stesso genere alimentare deve possedere per poter essere commercializzato. Qualora non sia stata predisposta un'apposita disciplina legislativa, si ricorre al primo dei due criteri enunciati; sorgono invece problemi quando, in ordine ad una certa sostanza, è possibile ricorrere ad entrambi i criteri: si pensi per esempio al latte, che secondo il R.D. 9

Maggio 1929 N° 994, è configurabile come genuino solo qualora presenti una sostanza grassa in misura non inferiore al 3%; il problema si pone dunque di fronte ad un latte che nella sua immediata spontaneità, ossia subito dopo la mungitura ed in assenza di qualsiasi trattamento, non raggiunga il prescritto requisito di legge, con la conseguenza che, qualora venisse immesso in commercio, si realizzerebbe la commissione dell'illecito. Qualora invece si applichi la concezione formale solo al fine di integrare quella naturale, il problema non sussiste: è questa l'ipotesi dell'aggiunta degli antifermentativi nel vino che non determinano il reato in quanto gli stessi non alterano né la genuinità né l'essenza della sostanza.

L'illecito è commesso nel momento e nel luogo della messa in vendita del prodotto, senza che si rendano necessari particolari accorgimenti ai fini della simulazione, purchè vi sia la consapevolezza della non genuinità della cosa e della volontà di presentarla come genuina; il dolo richiesto per la realizzazione della fattispecie tipica è pertanto di tipo generico, in quanto non rilevano le particolari finalità che spingono il commerciante ad agire in un determinato modo.



Parte della giurisprudenza, secondo un orientamento eccessivamente rigoristico che non tiene conto del principio dell' "assorbimento" ammette il concorso tra l'articolo 516 e la disciplina prevista dalle varie leggi speciali che regolamentano la composizione delle diverse sostanze alimentari.

Il delitto in esame è comunque assorbito dalla frode in commercio.

### 2.3 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

Articolo 517 *“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull' origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Euro 1.032”*.

Per la commissione dell'illecito non è necessario il possesso della qualifica di commerciante.

Questa norma tutela anche la “genuina provenienza” della merce, garantendo non solo la “qualità” del prodotto, ma

anche la sua “origine” riferita alla località di produzione di un determinato bene, che perciò stesso venga ritenuto di particolare pregio dal consumatore; in questo contesto, la specificazione geografica non deve necessariamente tener conto dell’ambiente naturale, ma anche delle tradizioni e tecniche di manifattura che in una determinata zona si stimano più radicate o più perfezionate, con conseguenti notevoli riflessi sul pregio della merce che ne costituisce il risultato. Comunque il concetto di provenienza non deve essere inteso in senso meccanicistico, ma bensì teleologico: esso deve cioè comprendere le ipotesi in cui il prodotto sia anche in parte lavorato da terzi su commissione del titolare del marchio, alla condizione che sia assicurata l’uniformità qualitativa dei prodotti medesimi.

Il marchio è il segno utilizzato dall’imprenditore al fine di contraddistinguere il proprio prodotto; esso può essere impiegato anche da un insieme di più aziende collegate ad un “capogruppo” o controllate da una “holding”. A differenza di quanto prescritto dall’articolo 474 non è necessario, affinché si determini la commissione dell’illecito, che il marchio venga depositato secondo quanto statuito dalle norme sulla proprietà industriale. Il

segno distintivo designa tutti i contrassegni diversi dai marchi.

Il nome invece è la denominazione che caratterizza un prodotto all'interno dello stesso genere.

In ogni caso l' idoneità a trarre in inganno il compratore deve essere valutata in rapporto alle abitudini dell' acquirente medio nell' operare gli acquisti. Trattasi di una previsione incentrata su quelle "imitazioni" o "alterazioni" che non richiedono tutti gli elementi integranti le fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 incentrati rispettivamente sulla "contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali" e sull' "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", ma deve pur sempre trattarsi di mistificazioni del prodotto che non siano di tale grossolanità da non essere in grado di ingannare nessuno. Perché possa sussistere tale delitto non è necessario dimostrare che vi siano stati consumatori già vittime della condotta, atteso che questo illecito è strutturato come reato di pericolo.

Questa norma si differenzia dagli articoli 473 e 474 per il diverso tipo di tutela accordata: nel primo caso infatti, attraverso un attenta analisi fra due marchi, quello autentico

e quello contraffatto, il legislatore intende tutelare la fede pubblica, mentre nel caso dell'articolo 517 viene garantita la massa dei consumatori dal pericolo di frode connesso alla circolazione di beni.

Anche in questo caso il dolo richiesto per la concretizzazione della fattispecie criminosa è di tipo generico.

Il fatto si consuma nel momento e nel luogo in cui è posto in vendita o comunque in circolazione il prodotto.

Trattasi di un delitto di carattere sussidiario per cui è escluso il concorso tra l'articolo 517 e gli articoli 473, 474 e 514; parte della giurisprudenza si è espressa in senso favorevole alla possibilità di questa norma e l'articolo 515, ma appare preferibile parlare di concorso apparente tra norme, in quanto l'articolo 515 ricomprende in sé il disvalore espresso dall'articolo in esame. Appare inoltre possibile il concorso con il reato di truffa di cui all'articolo 640, tenuto conto che l'articolo 517 sanziona una serie di attività preparatorie tali da consentire il formarsi di un'attività di fraudolento inganno indirizzata verso una vittima specifica.

Ai sensi dell'articolo 518 la condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli ora esaminati importa la pubblicazione della sentenza.